



Oggetto: Contratto Decentrato Integrativo 2025 - Indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 – Provvedimenti

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- gli Enti Locali devono costituire annualmente il Fondo delle risorse decentrate secondo le modalità previste dai vigenti CCNL del Comparto, tenendo conto delle proprie disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli altri strumenti di programmazione economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del predetto Fondo deve tener conto anche dei vincoli posti dalle disposizioni legislative;

### RICHIAMATI:

- l'art. 47 del d.lgs.165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5, del d.lgs.165/2001, il quale recita: *"Le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- l'art. 40 del d.lgs.165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-quinquies, che *"lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- l'art. 45, comma 3, del d.lgs.165/2001, che dispone: *"I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
  - *alla performance individuale;*
  - *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*
  - *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute"*;

**ATTESO** che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

**RICHIAMATO** l'art.8, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022, il quale prevede: *"Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art.7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett.a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale"*;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL 16.11.2022 sopra richiamato, ogni Amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l'erogazione della retribuzione accessoria ai dipendenti, la cui quantificazione ed utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi Aziendali stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le Organizzazioni sindacali;

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo risorse stabili, in quanto atto gestionale, è di competenza della struttura amministrativa a ciò preposta, mentre la quantificazione e destinazione delle risorse variabili è affidata alla competenza della Giunta Comunale, e così ogni qualvolta sopraggiungeranno nell'anno di competenza nuove risorse variabili idonee ad essere inserite ad incremento nel fondo, come previsto dall'art.79 CCNL 16.11.2022;

**DATO ATTO** che con propria deliberazione n. 82 del 24/05/2023 è stata approvata la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16.11.2022 e che in data 20 dicembre 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per l'anno 2024 (Parte economica) mentre per la Parte giuridica si fa riferimento al CCDI 2023/25 sottoscritto il 19/12/2023;

**CONSIDERATO** che compete all'organo esecutivo definir gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2025 con riguardo a quelle di parte variabile destinate ad incrementare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii, lo stesso Fondo risorse decentrate;

Ricordato, in proposito, che:

- l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., dispone che “le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;
- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, e s.m.i., stabilisce che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25 dispone:

- “A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenute nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto del presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo,

fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì”.

- CONSIDERATO che le risorse incrementalì derivanti dall'applicazione della norma, in quanto alimentano la componente stabile del Fondo, producono un onere permanente a carico del bilancio dell'ente e, pertanto, è indispensabile che si valutino gli effetti di tale aumento sulla sostenibilità a lungo termine del corrispondente vincolo di bilancio.
- Inoltre, benchè tali risorse non siano soggette al limite complessivo del salario accessorio ex art. 23, c.2, D.Lgs n. 75/2017, il loro utilizzo deve essere verificato alla luce del rispetto:
  - del limite di spesa calcolato ex D.M. 17 marzo 2020, trattandosi (anche) di spesa per il personale assunto a tempo indeterminato e dunque di utilizzo di spazi assunzionali disponibili;
  - del limite di spesa fissato dall'art. 1, cc. 557 e segg. L. n. 296/2006 come media del triennio 2011-2013 oppure, per gli enti sotto i 1.000 abitanti, come valore della spesa 2008.

Preso atto che il Comune di Moretta si trova nelle condizioni di poter disporre di un aumento della parte stabile del Fondo in quanto rispetta tutte le condizioni previste dall'art. 14 co. 1 bis DL 14/03/2025 n° 25 come risulta dal prospetto allegato;

Atteso, inoltre, che l'art. 33 co. 2 DL 30/04/2019 n° 34 prevede che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 25/05/2017 n° 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo, il personale in servizio al 31/12/2018”;

Considerato che il personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del Fondo era pari a n° 14 dipendenti (tenuto conto del numero di cedolini stipendiali e di quelli part time ricondotti a tempo pieno) mentre il personale in servizio a tempo indeterminato nell'anno 2025 è pari a 18 dipendenti;

Preso atto che il valore medio pro capite risultante dal Fondo per la contrattazione integrativa 2018 come certificato dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 rapportato al numero dei dipendenti in aumento in organico comporta un aumento del Fondo di € 23.389,37;

Ritenuto di destinare il suddetto aumento per € 10.974,00 all'aumento della parte stabile del Fondo per il trattamento accessorio del personale e per € 13.415,70 al Fondo per le posizioni organizzative;

Atteso che il Comune di Moretta:

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 quater della L. 296/2006 e ss.mm.ii. ed i valori soglia del richiamato Decreto 17/03/2020;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla quantificazione e alla destinazione delle risorse decentrate con riferimento all'anno 2025 e ritenuto opportuno definire, come di seguito, gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse Decentrate 2025 con particolare riferimento all'aumento del Fondo ex art. 14 c.1 bis DL 14/03/2025 n° 25 ed in merito allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile destinate ad incrementare lo stesso fondo risorse decentrate, nel rispetto delle precitate disposizioni di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii ed in particolare:

- Art. 79 co. 2 lett. b) CCNL 16/11/2022: 1,2 % monte salari 1997;
- Art. 79 co. 3 CCNL 16/11/2022: 0,22 % monte salari 2018;
- Art. 79 co. 2 lett. c) CCNL 2019/2021: risorse riconducibili alle scelte organizzative, gestionali e di politica
- Art. 33 DL 34/2019 (in deroga al limite del salario accessorio di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017) per un importo pari ad € 24.389,37 da destinare per € 10.974,00 all'aumento della parte stabile del Fondo per il trattamento accessorio del personale e per € 13.415,70 al Fondo per posizioni organizzative;

**ATTESO**, in proposito, che:

L'art. 79 c.2 lett. b) del CCNL del 16 novembre 2022, prevede che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile sino a un importo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997;

L'art.79 comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022, prevede che gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art.17, comma 6, in misura complessiva non superiore allo 0,22% del monte salari 2018;

L'art. 79 co. 2 lett. C) del CCNL 16 novembre 2022 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse finalizzate ad una riorganizzazione con aumento della dotazione organica;

**RILEVATO**, inoltre, che l'art. 17 co. 8 del CCNL 01/04/1999 contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate e non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che tali somme sono state quantificate in € 15.080,83;

**RICHIAMATO** in proposito il disposto dell'art. 80 co. 1 ultimo capoverso, del CCNL 16/11/2022;

**VISTO** l'art. 40, comma 3, penultimo ed ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 165/2001, in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che *“comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”*;

**VISTO** inoltre l'art. 48, ultimo periodo, del medesimo Decreto Legislativo 165/2001, che testualmente recita *“l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura”*;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16 aprile 2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e organizzazione 2025-2027, il quale comprende il Piano delle performance 2025;

**DATO ATTO** che spetta alla Giunta Comunale, nella sua qualità di organo di indirizzo:  
- lo stanziamento delle poste economiche variabili del Fondo per le risorse decentrate e, comunque, tutte quelle che sono rimesse alla disponibilità dell'Ente, la cui definizione è necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per la costituzione del Fondo predetto per l'anno 2025;

**RITENUTO**, pertanto, a seguito di approfondita valutazione di disporre che vengano applicati al Fondo risorse decentrate 2025 tutti gli stanziamenti sopra indicati e precisamente:

- Integrazione 1,2% M.S. 1997 ex art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 2016/2018 richiamato dal CCNL 2019/2021 art. 79, comma 2, lett b) ove compatibile con gli stanziamenti finanziari e i limiti di spesa vigenti: € 4.992,61 (Parte variabile)

- Incremento 0,22% M.S. 2018 ex art. 79, comma 3 CCNL 2019/2021 ove compatibile con gli stanziamenti finanziari e i limiti di spesa vigenti: € 461,08 (Parte variabile)

- Integrazione ex art. 79 co. 2 lett. c CCNL 2019/2021 nella misura di € 8.100,00 riconducibili a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva che l'Amministrazione intende intraprendere nel corso del presente esercizio finanziario (Parte variabile)

- Incremento del Fondo di parte stabile ai sensi dell'art. 14 bis del DL n. 25/2025 nell'ammontare di € 13.000,00;

- Incremento ai sensi dell'art. 33 DL 34/2019 in deroga al limite del salario accessorio di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017 per ampliamento organico nell'importo di € 23.389,37 dei quali € 10.974,00 destinati al Fondo di parte stabile ed € 13.415,70 al Fondo posizioni organizzative;

**VISTI** i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 18 dicembre 2024 "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 18 dicembre 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2025/2027";

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 5 febbraio 2025 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025- 2027";

**VISTO** “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 16 maggio 2025;

**ACCERTATA** la propria competenza, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

**ACQUISITI** i prescritti pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica del Segretario Comunale e dal responsabile del Servizio Finanziario ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

**CON** votazione unanime e favorevole espressa ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

**1) di dare atto** che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2) di definire**, come di seguito indicato in dettaglio gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2025 per quanto riguarda le componenti discrezionali e variabili;

**3) di disporre**, che pertanto, che vengano destinate alla parte variabile del Fondo Risorse Decentrate 2025 le seguenti risorse:

- Integrazione 1,2% M.S. 1997 ex art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 2016/2018 richiamato dal CCNL 2019/2021 art. 79, comma 2, lett b) ove compatibile con gli stanziamenti finanziari e i limiti di spesa vigenti, nell'importo di € 4992,61

- Incremento 0,22% M.S. 2018 ex art. 79, comma 3 CCNL 2019/2021 ove compatibile con gli stanziamenti finanziari e i limiti di spesa vigenti nell'importo di € 461,08;

**3) di precisare**, in proposito, che tale importo è lo stanziamento incrementale destinato in misura proporzionale al Fondo risorse decentrate, considerato che lo 0,22% del monte salari 2018 corrisponde ad una somma complessiva di € 1.099,12 della quale € 638,04 è destinata allo stanziamento di cui all'art. 17 co. 6 del CCNL 16/11/2022 ovvero al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarichi di EQ;

**4) di dare atto** che a mente dell'art. 17 co. 5 del CCNL 1999 vengono portate in aumento delle sole risorse variabili le somme relative alle risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione all'anno precedente ed ammontanti ad € 15.080,63;

**5) di disporre**, inoltre, l'aumento del Fondo (Parte stabile) ai sensi dell'art. 33 DL 34/2019 (in deroga al limite del salario accessorio di cui all'art. 23 cp. 2 D.Lgs 75/2017) per ampliamento organico del Comune di importo pari ad € 24.389,37 di cui € 10.974,00 da destinare all'aumento della parte stabile del Fondo ed € 13.415,70 al Fondo delle P.O.;

**6) di disporre**, infine, per l'anno 2025 ex art. 14 co. 1 bis DL 14/03/2025 n° 25 un aumento di € 13.000,00 della parte stabile del Fondo;

**7) di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'effettiva costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025, seguendo le linee di indirizzo comunicate dalla Giunta Comunale con la presente delibera, mediante l'adozione di una determinazione ad hoc nella quale confluiscono anche le risorse del presente provvedimento.

**8) di incaricare** il Responsabile del Personale affinché fornisca adeguata informazione alla parte sindacale composta da RSU aziendale e OO.SS. territoriali dell'adozione e del contenuto del presente provvedimento;

**9) di dare atto** che gli oneri per la costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2025 trova la necessaria copertura nelle previsioni del Bilancio di previsione per il 2025.

DOPODICHE',

i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134- 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.







Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

F.to : Gatti Giovanni

**Il Segretario Comunale**

F.to Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Mariagrazia Manfredi – Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal al come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera in data 05/11/2025 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Moretta, 05/11/2025

Il Segretario Comunale  
F.to: Mariagrazia Manfredi

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to: Mariagrazia Manfredi

**RICORSI**

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta

Il Segretario Comunale